

Marbo Italia s.p.a.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.L.GS 231/01

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di

MARBO Italia S.p.a.

nella seduta del 14/11/2016

Indice

Parte generale

Definizioni.

Il D.lgs 8 giugno 2001, n. 231

1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni. Il Decreto Legislativo n. 231/2001.

1.1 L'adozione del 'Modello di organizzazione e di gestione' quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

2. Descrizione della realtà aziendale- elementi dell'assetto organizzativo generale della società.

2.1 Il Gruppo Marbo

2.2 Marbo Italia s.p.a.

3. Adozione del Modello da parte di Marbo S.p.a

3.1 Obiettivi perseguiti da Marbo Italia s.p.a. con l'adozione del Modello- attuazione del modello e successivi aggiornamenti

3.2 Funzioni del Modello

3.3 I principi ispiratori del modello.

3.4 La costruzione del modello e la sua struttura.

3.5 Approvazione, modifiche ed integrazione del Modello.

4. Organismo di Vigilanza ed obblighi informativi

5. Sistema disciplinare.

6. Illeciti e sanzioni.

7. Dirigenti.

8. Amministratori.

9. Collaboratori esterni e controparti contrattuali.

10. Modello e Codice di comportamento.

Parte Speciale

Premessa: procedure per la prevenzione dei reati- principi generali.

Parte Speciale “A”

Reati contro la pubblica amministrazione

- A.1 Le tipologie dei reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del DECRETO)
- A.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.
- A.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.
- A.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Parte Speciale “B”

Reati informatici e trattamento illecito di dati

- B.1 Le tipologie dei reati informatici e trattamento illecito di dati (ART. 24 *bis* del DECRETO)
- B.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.
- B.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.
- B.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Parte Speciale “C”

Reati contro l’industria ed il commercio

- C.1 Le tipologie dei reati in materia industria e commercio (art. 25- *bis* del Decreto)
- C.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.
- C.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.
- C.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Parte Speciale “D”

Reati societari

- D.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25 *ter* del Decreto)
- D.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.
- D.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.
- D.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Parte Speciale “E”

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

E.1 Le tipologie dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- *septies* del Decreto)

E.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.

E.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.

E.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Parte Speciale “F”

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità’ di provenienza illecita ed autoriciclaggio

F.1 Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25- *octies* del Decreto)

F.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.

F.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.

F.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Parte Speciale “G”

Reati in materia di violazione della normativa in tema di diritto d’autore

G.1 Le tipologia dei reati di violazione della normativa in tema del diritto d’autore.

G.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.

G.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.

G.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Parte Speciale “H”

Reati in materia di violazione della normativa in tema di reati ambientali

G.1 Le tipologia di reati ambientali.

G.2 Individuazione delle attività e delle operazioni a rischio.

G.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.

G.4 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Il modello di Marbo Italia s.p.a.

Parte Generale

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI

Società: Marbo Italia s.p.a.;

Aree a rischio: le aree di attività dell'associazione nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione degli illeciti penali previsti dal Decreto;

Codice di comportamento: documento approvato dagli organi societari contenente l'insieme dei valori che le persone che operano nella Società, o che con essa intrattengono rapporti di collaborazione devono rispettare;

Consulenti: soggetti che svolgono per la Società prestazioni professionali, non a carattere subordinato, sia continuative che occasionali;

Organismo di Vigilanza: l'organismo di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché del relativo aggiornamento;

Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹;

Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente²; quindi, ma non solo, tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Marbo Italia s.p.a.;

Documento informatico: qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a elaborarli;

Fornitori: controparti contrattuali di Fondazione Serena Onlus, quali, a titolo esemplificativo, società di servizi, partners commerciali, sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui la Fondazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

Modello: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;

Organi sociali: Consiglio d'Amministrazione, Collegio Sindacale, Amministratore Delegato.

P.A.: Pubblica amministrazione;

Reati: i reati di cui agli artt. 24, 24 bis, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 undecies, 25 doudecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, della capogruppo Marbo Italia s.p.a., delle società appartenenti al Gruppo, o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società.

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel MODELLO.

² Articolo 5.1, lettera b) del Decreto.

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (definiti dalla legge come “Enti” o “Ente”).

Il D.Lgs 231/2001 è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo. Nei casi in cui la Legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministero della Giustizia, si procede contro l’Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo (art. 4 del D.lgs 231/2001).

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto prevede alcuni tipi di reati (delitti e contravvenzioni), i quali possono far sorgere la responsabilità della società.

L’enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella all’origine contenuta nel Decreto e l’elenco che segue è aggiornato al mese di gennaio 2013:

i. Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l’articolo 25-*bis* «*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*»;

ii. Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l’articolo 25-*ter* «*Reati societari*»;

iii. Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l’articolo 25-*quater* «*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*»;

iv. Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l’articolo 25-*quinqües* «*Delitti contro la personalità individuale*»;

- v. Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'articolo 25-*sexies* «*Abusi di mercato*»;
- vi. Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha inserito, all'articolo 25-*ter*, il reato di cui all'articolo 2629-*bis* codice civile;
- vii. Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'articolo 25-*quater.1* «*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*»;
- viii. Legge 6 febbraio 2006, n. 38, che ha modificato l'articolo 25-*quinqüies* lettere (b e c), introducendo l'estensione della normativa anche al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater* codice penale
- ix. Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha introdotto nuovi reati transnazionali di criminalità organizzata;
- x. Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha introdotto nuovi reati transnazionali di criminalità organizzata;
- xi. Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 27 *septies* «*Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro*»;
- xii. Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24 *bis* «*Reati informatici e trattamento illecito di dati*».
- xiii. Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto l'art. 24 *ter* «*Delitti di criminalità organizzata*»;
- xiv. Legge 23 luglio 2009, n.99, che ha introdotto l'art. 25 *-bis 1* «*Delitti contro l'industria ed il commercio*»;
- xv. Legge 23 luglio, 2009, n. 99, che ha introdotto l'art. 25 *novies* «*Delitti in violazione della normativa sul diritto d'autore*».
- xvi. Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha introdotto l'art. 25 *decies* «*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*»;
- xvii. Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che ha introdotto l'art. 25 *undecies* «*Reati Ambientali*».
- xviii Decreto Legislativo 9 agosto 2012, n. 109, che ha introdotto l'art. 25 *duodecies* «*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*»;
- xvix Legge 6 novembre 2012, n. 190, cha ha introdotto i nuovi reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* cod. pen.) e di corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.).
- xix D. Lgs. n. 39/2014 emanato in «*attuazione della direttiva 2011/93/UE2 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*», recante alcune modifiche al D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Assume, in tal senso, rilievo l'introduzione - all'art. 25-*quinqüies*, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001- del reato di «*adescamento di minorenni*» ex art. 609-*undecies* cod. pen.,tra i reati presupposti.
- xx. l.22 maggio 2015, n. 68 in tema di «*delitti contro l'ambiente*» recante alcune modifiche all'art. 25 *undecies* del d.lgs 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

xxi. art. 3 della l. n. 186 del 15 dicembre 2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, che ha introdotto l'art. 648 *ter* c.p. "delitto di autoriciclaggio" modificando l'art. 25 *octies* del d.lgs 231/2001.

xxii. La Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha introdotto rilevanti modifiche al reato di false comunicazioni sociali previste dall'art. 25 *ter* in tema di reati societari.

1.1 L'adozione del 'Modello di organizzazione e di gestione' quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

Il D.lgs 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, che l'Ente non venga assoggettato alla sanzione tutte le volte in cui abbia adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato che siano:

- idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della Legge, nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della Legge. A tal proposito, fra l'altro, dovrà essere svolta una revisione periodica del Modello allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività e dovrà essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

Di fatto, quindi, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova di aver adottato ed efficacemente attuato "Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo", idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati, che rispondano alle seguenti esigenze:

- individuazione delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

E' altresì previsto che:

- l'Ente abbia provveduto all'istituzione di un Organismo di Controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, l'idoneità, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- l'Organismo di Vigilanza non sia consapevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione ed osservanza del Modello;
- sia prevista una verifica periodica finalizzata all'eventuale aggiornamento del Modello;
- l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Di conseguenza, per garantire idoneità ed efficacia al Modello, si deve prevedere:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali;

- l'obbligo verso il citato Organismo di comunicare ogni utile informazione sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs 231/2001;
- l'attività di verifica sul funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- un'adeguata attività di formazione ed aggiornamento differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, nonché dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.

2. Descrizione della realtà aziendale- elementi dell'assetto organizzativo generale della società.

2.1 Il Gruppo Marbo.

Il Gruppo produce e vende una vasta gamma di prodotti chimici per diverse aree di attività ed è presente in numerosi mercati, con prodotti tecnologicamente avanzati: dai lubrificanti ai distaccanti, dalle vernici ai *master* fluidi, dagli ausiliari chimici ai prodotti per il finissaggio.

La Marbo Italia s.p.a. è controllata al 99% da Finmarbo s.r.l società con sede in Milano, Via Appiani, 12.

La Finmarbo s.r.l., *holding* del gruppo, ha per oggetto sociale quanto segue:

- L'assunzione e la gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società od enti;
- La concessione di finanziamenti alle società controllate e collegate secondo quanto dalla legge consentito;
- La prestazione di servizi tecnici, amministrativi ed informatici, compresa la formazione del personale dipendente e non, alle società partecipate e non;
- La prestazione nei confronti delle partecipate di assistenza in materia organizzativa, commerciale e logistica;
- Il compimento di ogni operazione commerciale, immobiliare e finanziaria nei confronti del pubblico.

Finmarbo s.r.l. ha in essere con Marbo Italia s.p.a. un contratto di prestazioni di servizi. In particolare, Finmarbo s.r.l. si impegna:

- ad effettuare tutte le operazioni inerenti la gestione contabile della Marbo Italia s.p.a., con espressa esclusione di qualsiasi attività professionale comunque riservata agli iscritti agli Albi;

- a coordinare tutti gli aspetti relativi all'approvvigionamento di beni e di servizi, compresi i servizi informatici;

A sua volta Marbo Italia s.p.a. detiene delle partecipazioni nelle seguenti società:


- il 96% del capitale sociale di Marbo Hispana s.l., con sede a Barcellona (Spagna), Calle Caballero 76;
- il 98% del capitale sociale di Marbo International l.t.d., con sede in Unit 9 Telford Way, Middlewich Cheshire CW10 Ohx (Gran Bretagna);
- il 50% del capitale sociale di Marbocote ltd, con sede in Unit 9 Telford Way, Middlewich Cheshire CW10 Ohx (Gran Bretagna);
- il 100% del capitale sociale di Marbo America Inc, con sede in 5210-B South Orange Ave Orlando FL 32809- USA.

Le società controllate da Marbo Italia s.p.a. agiscono, fatta eccezione per Marbocote e per Marbo International, in qualità di distributori nei rispettivi paesi di appartenenza dei prodotti Marbo Italia.

La *joint venture* Marbocote, oltre a commercializzare prodotti della Marbo Italia, produce e commercializza i prodotti chimici da lei direttamente sviluppati e fabbricati. Marbo Italia, inoltre, acquista e rivende prodotti fabbricati da Marbocote.

Per quanto riguarda Marbo International, questa fino al 2008 ha svolto attività commerciali di prodotti di Marbo Italia a favore di un unico cliente. A partire dal 2001 Marbo International è il veicolo attraverso cui Marbo Italia detiene la partecipazione in Marbocote.

Organigramma:



2.2 Marbo Italia s.p.a.

Marbo Italia s.p.a., quale *sub holding*, svolge un ruolo fondamentale all'interno del Gruppo. In particolare svolge le seguenti attività:

- scelte strategiche e coordinamento delle controllate (ad esclusione della *joint venture* Marbocote);
- assistenza tecnica di secondo livello per le vendite effettuate direttamente dalle controllate nei loro mercati di riferimento;
- produzione;
- ricerca e sviluppo;
- sviluppo commerciale di nuovi mercati e attività di promozione.

Marbo Italia s.p.a. ha in essere con la controllata Marbo Hispana un contratto polivalente che disciplina i servizi offerti alla propria controllata. In particolare Marbo Italia si impegna a fornire un supporto minimo di base con riferimento ai seguenti settori:

- amministrativo: l'attività consiste principalmente nell'assistenza alla funzione amministrativa relativamente alla predisposizione del *budget* ed alla definizione del *cash flow*;
- finanziario: l'attività consiste nel supporto che Marbo Italia fornisce con riferimento relativamente alla gestione del credito bancario;
- pubblicitario: il servizio ha la finalità di veicolare in maniera omogenea la conoscenza del marchio Marbo sui vari mercati;
- tecnico: il servizio offerto da Marbo si riferisce all'attività che questa svolge in situazioni in cui il distributore non ha le competenze tecniche per risolvere specifiche problematiche sorte al cliente successivamente alla vendita dei prodotti.

Marbo Italia s.p.a. ha stipulato con la controllata Marbocote un contratto polivalente che disciplina i servizi offerti da Marbo Italia. In particolare, Marbo Italia si fa carico di fornire:

- Assistenza tecnica: il servizio offerto da Marbo si riferisce all'attività che questa svolge in situazioni in cui il distributore non ha le competenze tecniche per risolvere specifiche problematiche sorte al cliente successivamente alla vendita dei prodotti;
- Assistenza amministrativa: l'attività consiste principalmente nell'assistenza al reparto amministrativo relativamente alla gestione del credito, alla predisposizione del *budget* ed alla definizione del *cash flow*;
- Assistenza in tema di pubblicità: il servizio ha la finalità di veicolare in maniera omogenea la conoscenza del marchio Marbo sui vari mercati.

Tra Marbo Italia s.p.a. e Marbo America è in vigore un contratto polivalente che regola i seguenti ambiti:

- Servizi commerciali: Marbo fornisce assistenza nella gestione dei contatti commerciali, favorendo contatti tra la controllata ed i clienti o i potenziali clienti;
- Assistenza tecnica: il servizio offerto da Marbo si riferisce all'attività che questa svolge in situazioni in cui il distributore non ha le competenze tecniche per

risolvere specifiche problematiche sorte al cliente successivamente alla vendita dei prodotti;

- Assistenza alla logistica: l'attività si sostanzia nel gestire e controllare l'invio della merce alla controllata, assistendola fino alla destinazione finale delle merci;
- Assistenza in tema di pubblicità: il servizio ha la finalità di veicolare in maniera omogenea la conoscenza del marchio Marbo sui vari mercati;
- Servizi amministrativi e finanziari: l'attività consiste principalmente nella predisposizione di report mensili e di controllo degli scostamenti rispetto al budget annuale. Marbo inoltre, in sede di avvio dell'attività di Marbo America, ha finanziato la società affinché potesse evitare il ricorso al credito bancario, che, considerata la fase di start up, sarebbe stato eccessivamente oneroso, sia in termini di oneri finanziari che di garanzie.

3. Adozione del Modello da parte della Marbo Italia s.p.a.

3.1 Obiettivi perseguiti dalla Marbo Italia s.p.a.

La Società – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e della propria immagine, delle aspettative dei propri dipendenti- ha ritenuto conforme alle proprie politiche sociali procedere all'attuazione del Modello.

Tale iniziativa, che fa seguito all'emanazione di Comportamento, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del del 15 giugno 2012.

Sempre in attuazione di quanto è previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, nel varare il suddetto Modello, ha affidato all'Avv. Massimiliano Lissi, al dottor Riccardo Rossi ed al dott. Nicola Dondena l'incarico di assumere il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.2 Funzioni del modello.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Nei limiti delle attività svolte nell'interesse di Marbo Italia s.p.a., si richiede anche ai Consulenti e Partner di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate nel Modello.

Da tale impostazione deriva che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, consente alla Marbo Italia s.p.a. di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs 231/2001, limitando il rischio di commissione dei reati.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre:

- da un lato, a determinare nei destinatari dei precetti contenuti, la piena consapevolezza che la commissione dell'illecito è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società, anche quando apparentemente da essa potrebbe derivarne un vantaggio;
- dall'altro, a consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione dei reati.

La violazione delle prescrizioni contenute nel Modello (Parte Generale, Speciale e Sistema Disciplinare) costituisce, ovviamente, violazione dei principi dettati nel Codice di Comportamento di cui il Modello è espressione nel dettaglio.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato, integrato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle 'attività sensibili' e, ove necessario, alla loro conseguente corretta procedimentalizzazione.

3.3 I principi ispiratori del Modello.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti all'interno della Società.

Inoltre, quali specifici strumenti idonei a valere quali misure di prevenzione dei reati e degli illeciti ex d.lgs 231/2001, la Società ha individuato:

1. Il Codice di Comportamento;
2. Il sistema sanzionatorio di cui al CCNL applicabili.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che il presente Modello intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società sono tenuti a rispettare.

Il personale interessato deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure adottate per la prevenzione dei Reati e degli illeciti nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

3.4 La costruzione del Modello e la sua struttura.

Per la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto, la Marbo Italia s.p.a. , ha svolto una serie di attività suddivise in:

- identificazione delle 'attività sensibili' (*as-is analysis*);
- effettuazione della *gap analysis*;
- predisposizione del Modello costituito da:
 - "Parte Generale": contiene le regole ed i principi generali del Modello;
 - "Parte Speciale": analizza le singole fattispecie di reato;
 - "Sistema Disciplinare": regola la comminazione delle sanzioni;
 - la Mappatura delle Aree di Rischio, il cui obiettivo è quello di:
 - . individuare le aree che risultano interessate dalle casistiche di reato indicate nel D.lgs 231/2001;
 - . verifica delle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
 - . analizzare le possibili modalità di realizzazione dei reati nell'ambito delle diverse

- aree aziendali ritenute a rischio;
- le raccomandazioni operative da recepire nei protocolli o nelle procedure.

3.5 Approvazione, modifiche ed integrazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del modello:

a) il Consiglio di Amministrazione modifica tempestivamente il modello qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;

b) il Consiglio di Amministrazione aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano apprezzabili mutamenti o modifiche:

i) nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l'attività della Marbo S.p.a;

ii) nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione della Marbo S.p.a;

iii) nei rapporti con altri enti operanti nel sistema creditizio, degli intermediari finanziari;

iv) nell'attività della Marbo S.p.a o dei suoi servizi o beni offerti alla clientela, compresi gli strumenti o prodotti finanziari;

c) le articolazioni funzionali interessate elaborano e apportano tempestivamente le modifiche delle procedure di loro competenza, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del modello, secondo quanto previsto alle lettere a) e b).

Le procedure e le modifiche alle stesse devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Le proposte di modifica al modello sono preventivamente comunicate all'Organismo, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'Organismo, deve fornire adeguata motivazione.

In deroga a quanto disposto sopra, l'Amministratore Delegato della Marbo S.p.a può apportare al modello modifiche di natura non sostanziale, qualora esse risultino necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Le modifiche sono immediatamente comunicate al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo.

L'Organismo deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto previsto nel paragrafo precedente si applica, in quanto compatibile, per l'adozione di nuove procedure o per la modifica delle procedure preesistenti, necessarie per l'attuazione del modello, ad opera delle articolazioni funzionali interessate. Le nuove procedure e le modifiche di quelle esistenti devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo.

4. Organismo di Vigilanza ed obblighi informativi.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato all'Organismo di Vigilanza, istituito dalla Marbo S.p.a al suo interno.

Tale organismo, inoltre, vigila sull' "osservanza delle norme" di cui al D.lgs. 231/2001 (cfr. art. 52, comma 1, del Decreto).

L'organismo è autonomo, costituito da soggetti professionalmente idonei ai compiti da svolgere, in particolare in materia di mercati finanziari, indipendente nello svolgimento delle sue funzioni.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.

In relazione alle norme antiriciclaggio l'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare alle **autorità di vigilanza** (Consob, Banca d'Italia) tutte le violazioni delle disposizioni da queste emanate, relative agli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, registrazione, alle procedure e controlli interni istituiti per prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (cfr. art. 7 comma 2 del Decreto).

L'Organismo di Vigilanza comunica:

1. al **titolare dell'attività o al legale rappresentante** le violazioni delle prescrizioni in tema di "Segnalazione di operazioni sospette" (art. 41 del Decreto);
2. al **Ministero dell'economia e delle finanze** le infrazioni alle disposizioni concernenti le "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore" (art. 49 del Decreto) ed il "Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia" (art. 50 del Decreto) di cui abbiano notizia;
3. alla **UIF** le violazioni degli "Obblighi di registrazione" (art. 36 del Decreto) e conservazione dei documenti e delle informazioni precedentemente acquisite dall'ente per assolvere gli "obblighi di adeguata verifica della clientela"³.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza.

L'organismo rimane in carica per tre anni e i componenti sono rieleggibili.

Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'organismo, all'onorabilità e, per i membri esterni alla Marbo S.p.a, all'assoluta indipendenza rispetto alla Marbo Italia s.p.a.

³ art. 52 del Dlgs 231/2001

Ciascun componente dell'organismo è soggetto a revoca per giusta causa o per la perdita dei requisiti sopra riportati.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da tre membri. In particolare:

- a) un membro esterno con competenze giuridiche: Avv. Massimiliano Lissi;
- b) un consulente esterno esperto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro: dottor Riccardo Rossi;
- c) un membro interno con competenze amministrative: dottor Nicola Dondena.

L'organismo nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare specifiche funzioni.

L'organismo, quale organo collegiale, dispone di autonomi poteri di *iniziativa*, *intervento* e *controllo*, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Marbo S.p.a, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel modello e dalle norme di attuazione del medesimo.

Al fine di svolgere, con assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di *spesa* sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

I componenti dell'organismo nonché i soggetti dei quali l'organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di *riservatezza* su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'organismo svolge le sue funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Marbo Italia s.p.a.

All'organismo non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'organismo.

Anche l'attività di controllo e di verifica, svolta dall'organismo, è strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Marbo Italia s.p.a.

Le deliberazioni dell'organismo sono valide con la maggioranza assoluta dei voti. L'organismo ha la facoltà di invitare soggetti esterni alle riunioni al fine di discutere specifici argomenti.

L'organismo, nell'ambito della sua attività volta a vigilare sull'effettiva ed efficace attuazione del modello, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel costante rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolge periodica attività ispettiva e di controllo con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Regolamento dell'organismo, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici. Nello svolgimento dell'attività ispettiva l'organismo può avvalersi del personale appartenente a Marbo, qualora necessario, per la natura degli accertamenti, concordando preventivamente l'impiego del personale con il responsabile della funzione, sempre che non vi ostino ragioni di urgenza;
- b) ha accesso a tutte le informazioni, da chiunque detenute, concernenti le attività a rischio;
- c) può, anche senza preavviso, chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Marbo Italia S.p.a nonché a tutto il personale dipendente che svolga, continuativamente o occasionalmente, attività a rischio o che alle stesse sovrintenda;
- d) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale, alla società di revisione, ai collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Marbo Italia S.p.a e in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del modello; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nei singoli contratti;
- e) riceve, con frequenza temporale e modalità predeterminate dal Regolamento dell'organismo, informazioni dai responsabili delle aree funzionali nelle quali si collocano le attività a rischio o sono anche in parte da queste interessate;
- f) può rivolgersi, dopo averne informato l'Amministratore Delegato, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche; la comunicazione all'Amministratore Delegato può essere omessa, sotto la responsabilità dell'organismo, in ragione della particolare delicatezza delle indagini o del loro oggetto;
- g) sottopone all'Amministratore Delegato e al Direttore Personale le segnalazioni per l'eventuale avvio di procedure sanzionatorie;
- h) sottopone il modello e le procedure adottate per la sua concreta attuazione a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente modello;
- i) redige periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola, unitamente a un motivato rendiconto delle spese sostenute, al

Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono altresì eventuali proposte di integrazione e modifica del modello e delle procedure per la sua attuazione;

j) le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza, comprese quelle di cui alla lettera i), sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti o modifiche al modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

i. eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione modello o delle procedure adottate in attuazione o in funzione del modello e del Codice di Comportamento;

ii. il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al modello;

iii. le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Marbo Italia S.p.a, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;

iv. una valutazione complessiva sull'attuazione e sull'efficacia del modello, con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

Il personale della Marbo Italia S.p.a e i collaboratori della stessa devono rivolgersi direttamente all'organismo per segnalare violazioni o elusioni del modello o delle procedure per la sua attuazione ovvero anomalie significative. Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza sono inviate al seguente indirizzo e-mail: odv.gruppomarbo@gmail.com, o all'indirizzo di posta: Avv. Massimiliano Lissi Via Fontana, 25 Milano 20122.

La Marbo Italia S.p.a adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'organismo informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno.

5. Sistema disciplinare.

Il modello costituisce un complesso di norme alle quali tutto il personale della Marbo Italia S.p.a deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi ccnl in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. La violazione delle previsioni del modello, delle procedure di attuazione e del codice di comportamento comporta l'instaurazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei ccnl.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, le sanzioni sono applicate in conformità all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti ccnl per i lavoratori dipendenti.

L'Organismo, sentito il Direttore del Personale nonché, qualora opportuno, i responsabili delle articolazioni funzionali interessate, determina preliminarmente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Marbo Italia S.p.a alle quali, al fine di prevenire i reati, è

opportuno applicare le previsioni del modello, precisandone le modalità e stabilendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione delle previsioni in esso contenute o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del modello rientrano nell'esclusivo potere degli organi della Marbo Italia s.p.a. competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dai regolamenti interni.

Ogni violazione o elusione del Modello o delle procedure in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere segnalata tempestivamente all'organismo, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Tutti i destinatari del modello hanno il dovere di effettuare le segnalazioni di cui al comma precedente.

L'Organismo deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del modello e delle procedure prima richiamate.

6. Illeciti e sanzioni

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del modello o delle procedure stabilite per l'attuazione del medesimo;
- b) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
- c) l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
- d) l'omessa redazione della documentazione prevista dal modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Per le violazioni indicate sopra è applicata la sanzione del rimprovero scritto; qualora la violazione sia di lieve entità, è applicata la sanzione del rimprovero verbale.

E' applicata la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino a un massimo di 10 giorni nei casi in cui il lavoratore abbia commesso:

- a) la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal modello o dalle procedure per la sua attuazione, in qualsiasi modo effettuate, incluse la sottrazione, l'occultamento, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura;
- b) condotte di ostacolo ai controlli, di impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- c) condotte idonee alla violazione o all'elusione del sistema medesimo.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione dei doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'articolo 2119 codice civile, fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procedure affidate al soggetto interessato.

7. Dirigenti

Qualora la violazione sia stata realizzata da Dirigenti, l'Organismo deve darne immediata comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente e dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione attivano le funzioni competenti per avviare i procedimenti al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal ccnl applicabile.

In mancanza di un sistema sanzionatorio definito nel ccnl applicabile ai dirigenti, le sanzioni applicabili sono costituite dal licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 codice civile, che deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esito alla procedura condotta ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 300/1970. Per i casi che saranno ritenuti di minore gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà determinare un provvedimento di carattere conservativo costituito dalla rimozione dall'incarico o dal trasferimento o da una misura di carattere patrimoniale.

Il codice di comportamento e la disciplina sanzionatoria sopra descritta sono affissi in bacheca accanto al codice disciplinare per gli altri dipendenti e resi disponibili in *intranet* dalla Marbo Italia s.p.a.

8. Amministratori.

Se la violazione riguarda un Amministratore, l'organismo deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, e al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge.

Nei casi più gravi - e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Marbo Italia S.p.a nei confronti del responsabile - il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'organismo deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

9. Collaboratori esterni e controparti contrattuali.

Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del modello o delle procedure per la sua attuazione da parte di collaboratori o controparti contrattuali, nell'ambito dei rapporti determinati come previsto sopra, l'organismo informa il responsabile della funzione competente, mediante relazione scritta.

Nei confronti dei responsabili è deliberata, dagli organi competenti in base alle regole interne della Marbo Italia S.p.a, l'applicazione delle misure previste precedentemente indicate.

10. Modello e codice di comportamento.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice di comportamento, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice di comportamento rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'ente allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia sociale" che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;

- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti (per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Il modello di Marbo Italia s.p.a.

Parte Speciale

Premessa: procedure per la prevenzione dei reati- principi generali.

Al fine di prevenire la commissione dei reati nell'ambito delle aree, attività e operazioni a rischio di seguito identificate, la Marbo Italia s.p.a. elabora e adotta procedure che devono in ogni caso rispettare i seguenti principi generali:

a) la formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori siano disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, dello Statuto, del modello, delle istruzioni e raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza e Controllo.

b) vi sia l'obbligo per gli amministratori di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'organismo, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciare ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 2391 codice civile

c) siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi, anche societari, di vigilanza o controllo, o dei soci;

d) sia prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;

e) sia prevista l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veridica imputazione di ogni operazione al cliente, controparte o ente interessati, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell'operazione, con modalità tali da consentire l'individuazione del soggetto che ha disposto l'operazione o l'ha effettuata; il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica delle registrazioni;

f) nello svolgimento delle attività, i destinatari sono tenuti ad attenersi, oltre che alle disposizioni contenute nei capitoli successivi, anche a quanto contenuto nei "Regolamenti", nei "Manuali di processo", nelle "Disposizioni operative", nel "Codice di comportamento" e nelle procedure relative alle aree di attività a rischio.

Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'organismo.

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti nelle tipologie individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

b) in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli;

c) l'accesso ai dati personali in possesso della Marbo Italia s.p.a. e il loro trattamento siano conformi al D. Lgs. n. 196 del 2003⁴ e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; l'accesso e il trattamento sui dati medesimi sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate e sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;

d) i documenti riguardanti l'attività della Marbo Italia s.p.a. siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

e) ogni accesso alla rete informatica aziendale – sia intranet che internet – per l'effettuazione di operazioni ovvero per la documentazione di dette operazioni avvenga almeno con l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica (*user ID* e *password* personale), periodicamente variata, o con altra procedura di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore.

f) qualora il servizio di archiviazione o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Marbo Italia s.p.a., da un soggetto ad essa estraneo, il servizio sia regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Marbo Italia s.p.a. rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti, se non con apposita evidenza;

g) l'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle tre lettere precedenti, sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all'organismo;

h) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e in riferimento a questi, la scelta sia motivata;

i) la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità;

⁴ E' il nuovo «Codice in materia di protezione dei dati personali» che ha abrogato e sostituito la legge 675/96.

j) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti e a soggetti pubblicisticamente qualificati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Marbo Italia s.p.a. e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

k) sia previsto il divieto, nei confronti di fornitori o consulenti, di cedere a terzi il diritto alla riscossione del compenso o di attribuire a terzi il mandato all'incasso;

l) eventuali sistemi premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

m) la Marbo Italia s.p.a., ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

L'organismo cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L'organismo propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle procedure di attuazione.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal modello nei casi di particolare urgenza, nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza è inviata immediata informazione all'organismo e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Parte Speciale “A”
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(articoli. 24 e 25 del DECRETO)

A1. Le tipologie di reati contro la pubblica amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, e perpetrabili dalla società.

• *Concussione (art. 317 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

• *Corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 cod. pen.)*

L’ipotesi di reato, di cui all’art. 318 cod. pen., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

L’ipotesi di reato, di cui all’art. 319 cod. pen., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta le promesse.

La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di garantire l’aggiudicazione di una gara).

• *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod.pen)*

L'ipotesi di reato, *de qua*, si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).*

Tale ipotesi si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

- *Truffa (art. 640 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- *Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato, tale da ricomprendere anche le P.A. di Stati esteri).

A2) Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto, nell'ambito delle attività che:

- a) implicino rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, autorità di vigilanza o di controllo, organismi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati, enti pubblici e soggetti incaricati di pubblico servizio titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, certificativi o regolatori;
- b) comportino la partecipazione a pubbliche gare o a trattative con enti pubblici per l'affidamento di lavori in appalto o in concessione, in riferimento alle procedure di selezione, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di controllo di conformità dei servizi rispetto alle previsioni di contratti, disciplinari o capitolati;
- c) comportino la gestione di fondi pubblici, sia nella fase di acquisizione che dell'erogazione dei contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi;

sono individuate, presso la Marbo Italia s.p.a. le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del DECRETO:

- a) operazioni di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti o convenzioni con soggetti pubblicisticamente qualificati mediante procedure negoziate;
- b) operazioni di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti o convenzioni con soggetti pubblicisticamente qualificati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- c) attività di gestione dei rapporti con soggetti pubblicisticamente qualificati per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- d) attività di gestione dei rapporti con soggetti pubblicisticamente qualificati per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- e) assunzioni di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata, nonché rapporti con enti previdenziali e assistenziali in genere;
- f) operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad Autorità di Vigilanza o Controllo o altri Enti Pubblici;
- g) operazioni di assunzione di consulenti esterni;

- h) operazioni di controllo, effettuate da Enti Pubblici e richieste da norme legislative e regolamentari, con particolare riguardo alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di immigrazione o di espatrio da parte di persone provenienti da altri paesi non facenti parte della UE.
- i) rapporti con autorità di Pubblica Sicurezza;
- l) attività di gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche;
- m) attività di gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- n) acquisizione o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da soggetti pubblicisticamente qualificati a favore della Marbo Italia s.p.a.;
- o) gestione dei contenziosi giudiziari in genere;
- p) gestione di *software* appartenente a, o generato da, soggetti pubblicisticamente qualificati o forniti da terzi per conto di soggetti pubblicisticamente qualificati, nonché collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici o telematici.

A3) Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura deve necessariamente prevedere:

- a) che siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- b) che il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
- c) che le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;
- d) che l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità;

e) che in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione possa essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;

f) che in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione debba essere analitica;

In particolare, per la realizzazione di operazioni finanziarie con enti pubblici e gare d'appalto deve essere prevista:

a) la definizione delle responsabilità di gestione delle gare e della strutturazione dei soggetti preposti alla predisposizione dell'offerta;

b) l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di offerta e la documentazione da produrre in presenza di deroghe ai listini aziendali unitamente alle motivazioni sottostanti;

Per le operazioni di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti o convenzioni con soggetti pubblicisticamente qualificati mediante procedure negoziate, le procedure devono prevedere che:

a) l'attività deve avvenire nell'ambito di un preventivo processo di pianificazione del budget, avente l'obiettivo di formulare una chiara definizione dei costi operativi e degli investimenti che la Marbo Italia s.p.a. sosterrà nel corso dell'esercizio successivo;

b) conseguire i migliori risultati economici nella gestione della spesa, in coerenza con esigenze proprie e della Marbo Italia s.p.a., effettuando l'approvvigionamento di beni e di servizi in regime di concorrenza;

c) esigere trasparenza e correttezza nelle relazioni commerciali e nella gestione/esecuzione delle proprie attività; di conseguenza, le organizzazioni ed i singoli operatori coinvolti nelle attività di approvvigionamento, sia all'interno che all'esterno, devono uniformarsi a questi atteggiamenti e comportamenti.

Per le operazioni di assunzione di consulenti esterni, le procedure devono prevedere che:

a) la nomina di consulenti avvenga a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della Marbo S.p.a, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla Marbo Italia s.p.a.;

b) la richiesta di autorizzazione al conferimento dell'incarico a consulenti esterni sia motivata con specifico riferimento ai requisiti soggettivi di professionalità e affidabilità.

A4. Istruzioni e verifiche dell'OdV.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati nei rapporti con la P.A. sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del decreto;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Parte Speciale “B”

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI: (art. 24 *bis* del DECRETO)⁵

B1) Le tipologie di reati informatici (art. 24 *bis* del Decreto).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, ed integrabili dalla Società.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*: previsto dall’art. 635 *bis* codice penale, e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, distrugge, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*: previsto dall’art. 635 *ter* codice penale, e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, compie un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*: previsto dall’art. 635 *quater* codice penale, e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante i comportamenti di cui all’art. 635 *bis*, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*: previsto dall’art. 635 *quinquies* codice penale, e costituito dalla condotta di chi mediante i comportamenti di cui all’art. 635 *quater* distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

⁵ Articolo inserito dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48.

B2) Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'articolo 24 *bis* del DECRETO, si individuano operazioni a rischio nell'ambito delle attività che:

- a) implicano il rischio che taluno alteri o contraffaccia un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria;
- b) determinano il rischio che vengano distrutti, deteriorati, cancellati, alterati o sopresse informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- c) comportano il rischio che siano distrutti, deteriorati, cancellati, alterati o soppressi informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti;
- d) implicano il rischio che, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vadano distrutti, danneggiati, in tutto o in parte, sistemi informatici o telematici altrui;
- e) creano il rischio che, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vadano distrutti, danneggiati, in tutto o in parte, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

sono individuate presso la Marbo Italia s.p.a., le seguenti operazioni a rischio, nell'esecuzione o nello svolgimento delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 24 *bis* del decreto:

- a) gestione di dati o programmi informatici utilizzati da soggetti pubblicisticamente qualificati per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- b) gestione di dati o programmi informatici utilizzati da soggetti pubblicisticamente qualificati per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- c) introduzione o trasmissione di dati, informazioni in uso a soggetti pubblicisticamente qualificati per la gestione di rapporti con enti previdenziali e assistenziali in genere;
- d) utilizzo di sistemi informatici o telematici in uso ad Autorità di Vigilanza o Controllo o altri Enti Pubblici per la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ;

- e) rapporti telematici, o informatici, con Enti Pubblici e richieste da norme legislative e regolamentari, con particolare riguardo alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- f) rapporti telematici, o informatici, con l'amministrazione finanziaria;
- g) gestione di *software* appartenente a, o generato da, soggetti pubblicisticamente qualificati o forniti da terzi per conto di soggetti pubblicisticamente qualificati, nonché collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici o telematici;
- h) gestione di *software* appartenente, o generato, da soggetti privati, nonché collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici o telematici;

B3) Elementi essenziali delle procedure per le operazioni telematiche o informatiche a rischio.

Per tutte le attività sensibili, gli *standard* di controllo di carattere generale sono i seguenti:

- a) devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Marbo Italia s.p.a. in coerenza con la politica aziendale;
- b) ogni accesso alla rete informatica aziendale- sia internet che intranet- per l'effettuazione di operazioni ovvero per la documentazione di dette operazioni necessita dell'utilizzo di una doppia chiave asimmetrica (*user ID* e *password* personale), periodicamente variata, o con altra procedura di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore.

Fatto salvo quanto prescritto al paragrafo precedente, per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse tecnologiche, la procedura deve necessariamente prevedere:

- a) che non sia ammesso l'utilizzo di apparecchiature, sistemi e dispositivi tecnologici con finalità diverse da quelle espressamente autorizzate dalla società;
- b) che non sia permesso l'utilizzo di *software* non conformi agli standard ufficiali, salvo autorizzazione scritta dei settori tecnici competenti;
- c) che sia vietata l'introduzione nel sistema informatico della società di copie illegali di software;

d) che ci sia una corretta informazione in merito alle restrizioni vigenti circa l'utilizzo di risorse elettroniche;

e) che vi siano controlli sul rispetto delle licenze d'uso, della normativa vigente, nonché, delle regole procedurali ed operative stabilite dalla società.

B4. Istruzioni e verifiche dell'OdV.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati nei rapporti con la P.A. sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del decreto;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Parte Speciale “C”

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

(articolo 25. bis.1 del DECRETO)

C1) Tipologie di reato contro l’industria ed il commercio.

Per quanto concerne la presente parte speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti in materia di industria e commercio aventi rilevanza per Marbo Italia s.p.a.:

- *Turbata libertà dell’industria o del commercio* (art. 513 c.p.)

Il reato è integrato dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio;

- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza* (art. 513 bis c.p.)

L’ipotesi in esame si configura con la condotta di chi nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

È prevista una circostanza aggravante qualora gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici;

- *Frodi contro le industrie nazionali* (art. 514 c.p.).

Il reato consiste nella condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all’industria nazionale.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata;

- *Frode nell’esercizio del commercio* (art. 515 c.p.)

L’ipotesi in esame si configura con la condotta di chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Se si tratta di oggetti preziosi la pena è aumentata;

- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (art. 517 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto;

- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (art. 517 ter c.p.)

La fattispecie si realizza quando, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

C2) Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto, sono individuate, presso la Marbo Italia s.p.a. le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'articolo 25 *bis.1* del decreto:

- attività di produzione di merci;
- attività di commercializzazione di beni.

C3) Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.

Per le operazioni di carattere significativo, relative all'attività di produzione di beni la procedura deve necessariamente prevedere:

- a) rispetto del principio di correttezza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- b) rispetto delle norme vigenti.

Per le operazioni di carattere significativo, relative all'attività di produzione di beni la procedura deve necessariamente prevedere:

- a) rispetto del principio di correttezza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- b) rispetto delle norme vigenti.

C4) Istruzioni e verifiche dell'OdV.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati nei rapporti con la P.A. sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del decreto;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Parte Speciale “D”

Reati societari

(articolo 25-ter del DECRETO)

D1) Le tipologie di reati in materia societaria.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e realizzabili dalla società.

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 cod. civ.)*

Configurazione di reato: il reato si realizza:

- (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero;
- (ii) mediante omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Le condotte descritte devono essere realizzate con la consapevolezza di ingannare il pubblico ed il fatto materiale, falsato o omesso, deve essere rilevante, tale da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Marbo.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod.pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il

concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

- *Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori

• *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

D2) Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto, sono individuate, presso la Marbo Italia s.p.a. le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'articolo 25 *ter* del decreto:

- a) rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Marbo Italia S.p.a, delle sue situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali, nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti rivolti all'interno della Marbo Italia s.p.a. o verso terzi o al mercato o alle Autorità di Vigilanza o Controllo;
- b) documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni di cui al punto precedente;
- c) rapporti e relazioni, di qualsiasi natura, con il collegio sindacale, con le società di revisione e con i soci;
- d) gestione delle informazioni della Marbo Italia s.p.a.;
- e) situazioni di conflitto di interessi degli amministratori;
- f) acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, attività di consulenza, di collocamento o di distribuzione aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, e stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani o stranieri;
- g) comunicazione di informazioni, ai terzi o alle Autorità di Vigilanza e Controllo, relative alla Marbo Italia s.p.a aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

- h) operazioni sul capitale sociale, sulle proprie azioni o quote;
- i) distribuzione degli utili;
- l) preparazione delle assemblee e conduzione delle riunioni assembleari;
- m) relazioni, di qualsivoglia natura, con le Autorità di Vigilanza o Controllo;
- n) gestione delle risorse finanziarie.

D3) Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Marbo Italia s.p.a nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti la procedura deve necessariamente prevedere:

- a) l'adozione di un manuale delle procedure contabili con previsione di costante aggiornamento;
- b) che in ogni articolazione funzionale o unità organizzativa competente siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale;
- c) misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili dell'articolazione funzionale o dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;
- d) misure idonee ad assicurare che, qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'organismo;
- e) misure idonee a garantire che, qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'organismo;
- f) l'obbligo per chi fornisce informazioni previste dalla presente procedura alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la

verifica dell'informazione, devono essere allegate le copie dei documenti richiamati.

Per le operazioni significative, relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività della Marbo Italia s.p.a la procedura deve prevedere che l'articolazione funzionale o l'unità organizzativa, alla quali sia richiesta un'informazione dai soggetti competenti, fornisca la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza e, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione.

Per le operazioni significative, relative all'acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e alla stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei, la procedura deve necessariamente prevedere:

- a) la definizione e formalizzazione di una *policy* riguardante la gestione degli investimenti finanziari e dei rischi collegati;
- b) l'identificazione degli strumenti finanziari non quotati che possono essere oggetto di operazioni da parte della Marbo Italia s.p.a ;
- c) i relativi livelli quantitativi di autorizzazione e approvazione;
- d) l'individuazione delle controparti con le quali tali operazioni possono essere di norma effettuate e dei limiti fissati per la gestione degli investimenti e dei rischi collegati;
- e) la definizione e formalizzazione di principi e regole operative concernenti il compimento di operazioni su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, differenziando, se necessario, le regole in funzione della tipologia di strumento finanziario e della motivazione dell'operazione.
- f) le procedure devono contenere la definizione dei soggetti competenti a decidere le operazioni, ad attuarle e ad effettuare attività di controllo e vigilanza sulle stesse;
- g) che, qualora la controparte negoziale non sia un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza prudenziale, di correttezza e di trasparenza conformi alla legislazione dell'Unione Europea, la funzione competente all'assunzione della decisione fornisca una documentata motivazione dell'operazione e del prezzo stabilito per la stessa;
- h) che i contratti derivati siano stipulati secondo modelli contrattuali riconosciuti dalla migliore prassi internazionale (ISDA).

Per la comunicazione di informazioni relative ad operazioni significative della Marbo Italia s.p.a aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata

una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, la procedura deve necessariamente prevedere:

- a) misure idonee a garantire la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni concernenti la Marbo Italia s.p.a destinate al mercato;
- b) misure idonee a garantire la separazione dei ruoli tra chi fornisce, chi approva e chi diffonde le informazioni relative alla Marbo Italia s.p.a;
- c) misure idonee a garantire che le informazioni rilevanti comunicate internamente mediante posta elettronica siano protette da eventuali rischi di diffusione impropria.

Per tutte le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie la procedura deve necessariamente prevedere che:

- a) siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- b) il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
- c) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;
- d) l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità:
 - i. in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - ii. in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione deve essere analitica.

D4) Istruzioni e verifiche del l'OdV.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del decreto;

- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Parte Speciale “E”
Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(25-septies del DECRETO)

E.1 Le tipologie dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

- gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

E.2 Aree a rischio.

In relazione ai reati e alle condizioni criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più a rischio risultano essere, quelle che:

I) implicano rischi di cagionare, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

II) comportano il rischio di cagionare ad altri, per colpa, una lesione grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

sono individuate presso la Marbo Italia s.p.a., le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzioni delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25- septies del Decreto:

a) attività di organizzazione della struttura con riferimento al tema della salute e sicurezza sul lavoro;

b) attività di periodica valutazione dei rischi al fine di: i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati; ii) identificare le misure in atto per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie;

c) gestione ed attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;

d) gestione di un sistema interno di informazione e formazione dei lavoratori tale da garantire a tutti i livelli della Società un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro;

e) predisposizioni di meccanismi di controllo per verificare: i) la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure applicati; ii) la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative; iii) l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive; iv) l'identificazione ed il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili; v) l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità; vi) l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività industriale del sito e l'adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti.

Per tutte le attività sensibili, gli *standard* di controllo di carattere generale sono i seguenti:

a) devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Società, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) individuazione di ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o di distruggere le registrazioni effettuate.

Per l'attività di organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

a) esistenza di disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi della Società:

I) che definiscano il Piano di Prevenzione e Protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio;

II) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo *standard* concerne l'esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:

i) i requisiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP");

ii) le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;

ii) il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico

Competente, con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;

Per l'attività di individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

a) esistenza di una procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. "DVR") e che preveda, fra l'altro; l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione del DVR, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento;

b) predisposizione di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza;

Per l'attività di gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, gli *standard* di controllo specifici sono:

- a) esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l'altro:
 - i) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso;
 - ii) le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza;
 - iii) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza;
 - iv) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- b) identificazione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni;
- c) la definizione di ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature;
- d) l'esistenza e la formalizzazione delle modalità operative, dei ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di emergenza;
- e) esistenza di una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, dei mancati incidenti e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

Per l'attività di informazione, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- a) predisposizione di un calendario che preveda una riunione degli RSPP e un'esercitazione antincendio;
- b) esistenza di una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori: i) delle informazioni periodiche; ii) delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato.

Con riferimento all'attività di formazione, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- a) identificazione di ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione;

b) previsione della tempistica delle attività formative ai fini della prevenzione e protezione (es.: assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, inserimento di nuove professionali, insorgenza nuovi rischi etc.);

c) predisposizione dell'ambito, dei contenuti e delle modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).

Con riferimento all'attività sensibile di monitoraggio, lo *standard* di controllo specifico deve prevedere una procedura relativa al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l'altro: i) ruoli e responsabilità; ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di *performance* relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza; iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; iv) l'analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

Con riferimento all'attività di *audit*, lo *standard* di controllo specifico è il seguente: previsione di sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate intese a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori. Nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle procedure adottate dalla società devono essere previste azioni correttive, nonché, verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;

E. Istruzioni e verifiche del l'OdV.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del decreto;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Parte Speciale “F”
Reati in materia di ricettazione, riciclaggio,
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed
autoriciclaggio
(Art. 25- octies del DECRETO)

F.1 Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25- octies del Decreto).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed integrabili dalla Società.

- *Ricettazione (ai sensi dell’art. 25- octies del Decreto):* reato previsto dall’articolo 648 codice penale (a cui rinvia la Legge 146 del 2006) e costituito dalla condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- *Riciclaggio (ai sensi dell’art. 25-octies del Decreto):* reato previsto dall’articolo 648-bis codice penale (a cui rinvia la Legge 146 del 2006) e costituito dalla condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:* reato previsto dall’articolo 648-ter codice penale (a cui rinvia la Legge 146 del 2006) e costituito dalla condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- *Autoriciclaggio (art. 648 ter c.p.)*
Configurazione del reato: chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega sostituisce trasferisce, in attività economiche finanziarie imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

F.2 Aree a rischio

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le attività che:

- implicino il rischio che venga acquistato ricevuto od occultato denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque ci si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- comportino il rischio che venga sostituito o trasferito denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero vengano compiute in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- determinino il pericolo che venga impiegato in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- determinino il pericolo che venga impiegato, sostituito o trasferito, in attività economiche finanziarie imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Sono individuate presso la Marbo Italia s.p.a. le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzioni delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25- *octies* del Decreto:

- a) redazione del Bilancio d'esercizio;
- b) operazioni in materia di ripartizione di utili o riserve, nonché su quote sociali;
- c) attività riguardanti la riduzione o la formazione del capitale sociale, nonché operazioni di fusione, scissione e di finanza straordinaria in generale.

Oltre ai principi ed alle regole indicate nel Codice di Comportamento e nel presente Modello, per le operazioni ricomprese nell'ambito della presente area di rischio l'attività verrà svolta sulla base dei seguenti principi:

- a) verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali- o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate);
- b) verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazioni;
- c) controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli Istituti di credito utilizzati e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- d) previsione, per il soggetto che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;

e) tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti dell'Assemblea dei Soci della bozza del bilancio.

F.3 Istruzioni e verifiche dell'OdV.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati oggetto della presente Parte Speciale sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del decreto;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Parte Speciale “G”

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del Decreto⁶).

G.1 Le tipologie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed integrabili dalla Società.

- *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*: previsto dall'art. 171- *bis* della legge del 22 aprile 1941, n. 633, e costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce o vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E.

⁶ Articolo inserito dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009.

Il reato è altresì integrato dalla comportamento di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E., riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies* , ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 *bis* e 102 *ter* , ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati

G.2 Aree a rischio.

Ai sensi dell'articolo 25 *novies* del DECRETO, nell'ambito delle attività che:

- a) implicano il rischio che taluno abusivamente duplichi programmi per elaborare;
- b) determinino il rischio che venga riprodotto, trasferito su un supporto, comunicato o distribuito in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione degli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies*;
- c) comportino il rischio che sia estratta o reimpiegata la banca dati in violazione delle disposizioni degli artt. 102 *bis* e 102 *ter*.

sono individuate presso la Marbo Italia s.p.a., le seguenti operazioni a rischio, nell'esecuzione o nello svolgimento delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25 *novies* del DECRETO:

- gestione di programmi informatici per l'elaborazione di dati;
- introduzione o trasmissione di dati, informazioni contenute in una banca dati;

G3) Elementi essenziali delle procedure per le operazioni telematiche o informatiche a rischio.

Oltre ai principi ed alle regole indicate nel Codice di Comportamento e nel presente Modello, per le attività sensibili, gli *standard* di controllo di carattere generale sono i seguenti:

- a) devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Marbo Italia S.p.a. in coerenza con la politica aziendale;

- b) ogni accesso alla rete informatica aziendale per l'effettuazione di operazioni ovvero per la documentazione di dette operazioni necessita dell'utilizzo di una doppia chiave asimmetrica (*user ID* e *password* personale), periodicamente variata, o con altra procedura di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore.

Fatto salvo quanto prescritto al paragrafo precedente, per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse tecnologiche, la procedura deve necessariamente prevedere:

- a) che non sia ammesso l'utilizzo di apparecchiature, sistemi e dispositivi tecnologici con finalità diverse da quelle espressamente autorizzate dalla società;
- b) che non sia permesso l'utilizzo di *software* non conformi agli standard ufficiali, salvo autorizzazione scritta del tecnico competente;
- c) che sia vietata l'introduzione nel sistema informatico della società di copie illegali di software;
- d) che ci sia una corretta informazione in merito alle restrizioni vigenti circa l'utilizzo di risorse elettroniche;
- e) che vi siano controlli sul rispetto delle licenze d'uso, della normativa vigente, nonché, delle regole procedurali ed operative stabilite dalla società.

G4. Istruzioni e verifiche dell'OdV.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati nei rapporti con la P.A. sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del decreto;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Parte Speciale “H”

Reati in materia di reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto⁷).

H.1 Le tipologie dei reati in materia di reati ambientali (art. 25- undecies del Decreto).

Preliminarmente occorre precisare che la società Marbo Italia s.p.a. si è sempre dimostrata attenta e sensibile alle tematiche ambientali ed allo sviluppo sostenibile.

Nell’ambito di Marbo Italia s.p.a. sono previste specifiche procedure volte a eliminare il rischio ambientale a cui il presente modello si richiama e che costituiscono parte integrante del sistema 231 adottato.

Inoltre, si evidenzia che la società si sottopone periodicamente agli *audit* di Certiquality s.r.l. volti ad appurare che il sistema ambiente e qualità di Marbo Italia s.p.a. sia conforme alla norma OSHAS 18001:2007.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed integrabili dalla Società.

- *Norme in materia ambientale:* previsto dall’art. 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e costituito dalla condotta di chi apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione è stata sospesa o revocata;
- *Scarichi sul suolo:* previsto dall’art. 103 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
 - a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
 - b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

⁷ Articolo inserito dal d.lgs 7 luglio 2011, n. 121

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2.

Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in

conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

- *Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee:* previsto dall'art. 104 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

- *Scarichi in reti fognarie:* previsto dall'art. 107 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:* previsto dall'art. 256 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e costituito dalla condotta di chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

● *Bonifica siti*: previsto dall'art. 257 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, ed integrato dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

● *Violazione degli obblighi di tenuta, comunicazione dei registri e dei formulari*: previsto dall'art. 258 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, ed integrato dalla condotta di imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

● *Traffico illegale di rifiuti*: previsto dall'art. 259 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, integrato dalla condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

● *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*: previsto dall'art. 260 del d.lgs 152/2006 ed integrato dalla condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

● *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*: previsto dall'art. 260 bis del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

● *Inquinamento ambientale*: previsto dall'art. 452-bis codice penale secondo cui commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,

storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

● *Disastro ambientale*: previsto dall' art. 452-*quater* del codice penale secondo cui commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

● *Delitti colposi contro l'ambiente*: disciplinato dall' art.452-*quinquies* del codice penale.

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-*quater* c.p.) è commesso **per colpa**, le pene per le persone fisiche sono diminuite. Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva **il pericolo** di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

● *Delitti associativi aggravati*: previsto dall'art.452-*octies* del codice penale.

● *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*: disciplinato dall'art.452-*sexies* del codice penale-

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

H.2 Aree a rischio.

Ai sensi dell'articolo 25 *undecies* del DECRETO, sono individuate presso la Marbo Italia s.p.a., le seguenti operazioni a rischio, nell'esecuzione o nello svolgimento delle quali possono essere commessi i sopracitati:

- Smaltimento di rifiuti;
- Emissione in atmosfera di fumi ed esalazioni;
- Immissioni nel sottosuolo;
- Trasporto merci;

- Stoccaggio materie prime e prodotti finiti

G3) Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

Oltre ai principi ed alle regole indicate nel Codice di Comportamento e nel presente Modello, per le attività sensibili, gli *standard* di controllo di carattere generale sono i seguenti:

- a) devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Marbo Italia S.p.a. in coerenza con la politica aziendale;
- b) Tutti i punti di emissione devono essere controllati annualmente da ditte specializzate al fine di monitorare le emissioni gassose. Inoltre, periodicamente devono essere controllati da personale interno, per verificare le condizioni di marcia, le apparecchiature ad essi collegati;
- c) Marbo Italia S.p.a. deve conferire i rifiuti ad aziende di trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti regolarmente autorizzate e qualificate;
- d) Le acque dei servizi sanitari sono convogliate, mediante rete fognaria interna, nella pubblica fognatura.
Gli eventuali sversamenti di sostanze chimiche liquide devono essere raccolti in apposite vasche separate dalla rete fognaria.
- e) I solventi impiegati come materie prime vengono stoccati in serbatoi interrati a doppia camera e le operazioni di caricamento avvengono a ciclo chiuso.
- f) Lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti deve avvenire a mezzo carrelli elevatori omologati AD all'interno di corsie di transito debitamente segnalate;
- g) Le operazioni di scarico e carico degli automezzi devono avvenire nel piazzale antistante il magazzino in corrispondenza di ogni portone;
- h) Il deposito e la movimentazione dei materiali infiammabili deve essere eseguito in serbatoi interrati dotati di passo d'uomo flangiato sul quale sono posizionati gli attacchi filettati dei tubi di carico da autocisterna, aspirazione pompa, saturazione ciclo chiuso e misurazione. Le postazioni di scarico delle autocisterne devono essere dotate di manichette per il collegamento a ciclo chiuso e di pinze per il collegamento elettrostatico a terra;

G4. Istruzioni e verifiche dell'OdV.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati ambientali sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del decreto;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.